Regione Siciliana
Assessorato Regionale P. I.

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Unione Europea

I.I.S. "G. B. Vico - Umberto I - R. Gagliardi"

LICEO "G.B. VICO" Sezioni: Linguistico – Scienze Umane- Economico Sociale

LICEO CLASSICO "UMBERTO I"

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "R. GAGLIARDI" Sezioni: Costruzioni Ambiente e Territorio – Sistema Moda

Viale dei Platani n. 180 – 97100 Ragusa (RG)
Codice Meccanografico RGIS018002

Sito web: http://www.vicoumbertogagliardi.edu.it e-mail RGIS018002@istruzione.it RGIS018002@pec.istruzione.it C.F. 92040000884

CIRCOLARE N. 69

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al sito web

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021 - obbligo vaccinale per il personale scolastico
Validità dei certificati di esenzione dell'obbligo vaccinale

Si pubblica in uno alla presente il Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*", pubblicato nella GURI n. 282 del 26/11/2021 **che introduce** misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui, all'art. 2, comma 1, **l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021**.
L'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) e, a decorrere dal 15 dicembre, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto di termini e modalità previste dal Ministero della Salute.
Pertanto è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
L'art. 2, comma 2 del D.L. 172/2021 prevede che: "*La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati*"
L'art. 2, comma 3, il D.L. 172/2021 prevede:
-il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità vigenti (Rilevazione verifica Green Pass)
- nel caso in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione il dirigente scolastico invita l'interessato a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa,

ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione (da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito), o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
- in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione;
- in caso di **mancata presentazione della documentazione**, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati;
- l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

1) dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista, oppure
2) della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dal 15 dicembre 2021**.

Si invita il personale tutto ad attenersi a quanto previsto dal Decreto Legge n. 172/2021.

Si specifica che la certificazione verde COVID-19 ha una validità di **9 mesi** a far data dalla dose di richiamo.

Si comunica, al contempo che con nota prot. n. 53922 del 25/11/2021 il Ministero della salute ha prorogato la validità dei Certificati di esenzione della vaccinazione anti Sars-CoV-2, rilasciati ai sensi della vigente normativa, fino al 31/12/2021.

Ragusa 01/12/2021

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Nunziata Barone)
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 39/93